

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 17 aprile 1993, n. 4557.

Ai fini della ipotesi di incompatibilità, di cui all'articolo 3, n. 1), della legge 23 aprile 1981, n. 154, non ha alcuna rilevanza la natura, pubblicistica o privatistica, dello strumento scelto dall'ente per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

Omissis.

Devesi, anzitutto, osservare che nell'economia della controversia e con riguardo alla "ratio" delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3 della legge n. 154 del 1981 (tutela preventiva dell'ente locale contro possibili prevaricazioni da parte, fra gli altri, degli eletti investiti di una delle funzioni contemplate dalla norma) non rilevano affatto nè la natura - pubblicistica o privatistica - dello strumento prescelto dall'ente per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nè la qualità - pubblica o privata - di cui a questo scopo esso si avvale, dato che pericoli di deviazioni nell'esercizio del mandato popolare da parte degli eletti, in relazione a interessi diversi da quelli dell'ente locale e dei quali siano titolari soggetti da essi amministrati, sono ipotizzabili anche quando questi ultimi siano enti pubblici e al primo legati da rapporti anche di marca non privatistica suscettibili di essere influenzati da determinazioni degli organi elettivi, le quali, in ragione delle funzioni rivestite dagli eletti in seno agli organismi di provenienza, potrebbero essere non immuni da distorsioni dannose per l'ente territoriale. Il che è, tra l'altro, esemplarmente attestato dall'esplicito riferimento contenuto nell'art. 3, comma 2, della legge citata alle "esazioni di diritti" nell'interesse degli enti territoriali, comprensive anche della riscossione di entrate pubbliche e oggetto, quindi, di un rapporto squisitamente pubblicistico, instaurabile anche con istituti di credito di diritto pubblico (v. ora art. 31 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 49 (n.d.r.: leggasi: n. 43). Sulla questione di principio v. Cass., n. 7229/1990 e, per quanto concerne la disposizione dell'art. 15, n. 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - omologa dell'art. 3, n. 2, cit. -, Cass., n. 5284/1978, Cass., n. 3306/1971, Cass., n. 855/1969, tra le tante).

Il particolare accento posto dal ricorrente sulla natura (asseritamente pubblicistica) del rapporto instaurato dal Comune con l'ente da lui rappresentato e sulla natura pubblica di quest'ultimo è, dunque, fuorviante e del tutto privo di decisività.

Conviene, comunque, aggiungere che non ha natura pubblicistica la convenzione con la quale un ente pubblico, lungi dal delegare all'altro contraente l'esercizio delle proprie funzioni, si limita, senza far uso di prerogative sovrane, ma agendo in posizione paritetica e di eventuale corrispettività, ad attingere da lui i mezzi materiali a questo fine necessari ovvero se ne serva, in generale, come mero strumento di esecuzione dei propri compiti istituzionali, che rimangono, pertanto, suoi, sia quando alla titolarità che all'esercizio, e non costituiscono, quindi, sotto l'uno e l'altro aspetto, oggetto dell'accordo, che, nella situazione ipotizzata (e qui ricorrente), non assume, dunque, connotazioni pubblicistiche e va, di conseguenza, iscritto nell'attività contrattuale di diritto privato (speciale o non) della pubblica amministrazione, quale che sia il tipo di contratto concretamente prescelto.

Omissis.